(N. 52-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Bilancio

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1955

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI.

PREMESSA

1. Il disegno di legge in esame era stato, in origine, predisposto dal Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro, a seguito del mandato ricevuto nella riunione del C.I.R. del 22 giugno 1951. Esso coordinava i provvedimenti predisposti dal Ministero dell'industria e del commercio (materie prime e prodotti industriali), dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (derrate e prodotti alimentari), dal Ministero del tesoro (regolamentazione delle gestioni passate) e comprendeva, inoltre, le norme relative al riordinamento della DEL.TEC. (Delegazione tecnica italiana presso l'Ambasciata italiana a Washington). Fra il resto, a proposito di quest'ultima, era prevista una sua sezione autonoma denominata « DEL.TEC-ACQUISTI » con il compito di funzionare da agente degli Enti gestori per la esecuzione degli acquisti all'estero.

2. Il disegno veniva, successivamente, esaminato dal Consiglio dei ministri che lo sospendeva, rimandandolo all'esame dei Dicasteri citati sopra, i quali, d'accordo, predisponevano due distinti provvedimenti, uno relativo alla disciplina della DEL.TEC, l'altro relativo agli acquisti di Stato. Tralasciamo di considerare il primo che, comunicato alla Presidenza del Senato in data 11 marzo 1953, è stato poi concretato nella legge 22 novembre 1954, n. 1127, e seguiamo ulteriormente il secondo nel suo *iter*. È da tener presente che per la sua formulazione il C.I.R. nella seduta del 10 luglio 1951 aveva adottato le seguenti deliberazioni di massima:

« *a*) la programmazione ed i criteri di distribuzione e di utilizzo delle merci previste sugli aiuti E.R.P. o su altri piani di aiuti restano affidati, come già in passato, al C.I.R.;

b) gli eventuali acquisti diretti dall'estero di materie prime e prodotti essenziali, i relativi limiti ed i piani di utilizzo vengono affidati ad un sottocomitato del C.I.R. denominato C.I.R.-Approvvigionamenti, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero e composto dei Ministri del tesoro, agricoltura e foreste, industria e commercio, commercio estero, difesa;

c) la designazione degli enti che dovranno provvedere alla gestione degli acquisti viene fatta dal C.I.R.;

d) i criteri generali per la determinazione dei prezzi e le modalità di acquisto e di vendita vengono deliberati dal C.I.R.-Approvvigionamenti ».

3. La stesura definitiva del provvedimento — nella riunione tenutasi, alla presenza del Ministro per il commercio con l'estero, onorevole La Malfa, in data 9 novembre 1951 — veniva affidata per il coordinamento tecnico degli articoli ad una Commissione di funzionari composta dai rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

Nella stessa riunione si riconobbe che il C.I.R., costituito con decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, è un organo meramente consultivo e non deliberativo, ma che, d'altra parte, esisteva una situazione di fatto nel senso che tutti gli acquisti, sia sui programmi di aiuto U.S.A. e sia quelli cosiddetti straordinari, disposti a seguito degli avvenimenti della Corea, erano stati deliberati dallo stesso C.I.R.

Venne anche rilevato come il Comitato ristretto di Ministri (C.I.R.) a carattere deliberativo sarebbe risultato in contrasto con le norme di cui al titolo 3° della Costituzione le quali stabiliscono che il Governo è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri i quali sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e che gli stessi Ministri sono responsabili degli atti dei loro Dicasteri, ciò che farebbe escludere ogni Organo intermedio che non abbia compiti meramente consultivi.

Si cercò, quindi, una soluzione conciliativa disponendo che gli acquisti sarebbero stati disposti dalle Amministrazioni interessate, d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero, nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (ultimo comma, articolo 1 disegno di legge), formulazione, questa, che, mentre faceva salva la specifica competenza delle varie Amministrazioni statali, teneva pure conto della opportunità che i pro-

grammi venissero attuati nel quadro di criteri di carattere generale fissati collegialmente dal C.I.R.

Quanto, poi, agli acquisti già effettuati a seguito di autorizzazioni del C.I.R. si ritiene di poter sanare la situazione che si era determinata disponendo che si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate dai vari Enti in Italia per incarico del Governo italiano, conferite anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione (articolo 11 e seguenti).

Ulteriori riunioni, infine, hanno portato alla formulazione del provvedimento così come ci viene ora presentato.

ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

4. Occorre, anzitutto, premettere che in dottrina si ammette la necessità dell'intervento dello Stato nel settore economico, al posto o ad integrazione dell'iniziativa privata, quando concorrano determinate situazioni di congiuntura.

In particolare, per quanto concerne il progetto in esame, gli approvvigionamenti hanno avuto per scopo il soddisfacimento delle seguenti esigenze:

a) costituire scorte di materiali critici;

b) integrare l'azione dell'iniziativa privata nel reperimento di materiali di scarsa reperibilità;

c) formare scorte da tenere come massa di manovra per eventuali tempestivi interventi sul mercato quando questo denunciasse tendenze ascensionali di prezzi, attribuibili a fattori speculativi.

Le esposte ragioni giustificano gli acquisti così detti straordinari, mentre quelle che hanno indotto ad effettuare acquisti sui programmi di aiuto U.S.A. (*Interim-Aid* ed E.R.P./M.S.A.) vanno ricercate nel fatto che, ove non avessero importato gli Enti gestori per conto dello Stato, non vi sarebbe stata, spesse volte, la possibilità di utilizzare interamente le P.A. (aperture di credito) emesse dal Governo U.S.A. a favore del Governo italiano, con conseguente perdita parziale di tali aiuti ed un danno per l'economia del Paese.

È da aggiungere che per effetto della disciplina dei prezzi esistente in quel tempo alcuni prodotti quali il grano, il carbone ed i petroli non potevano che essere importati da Enti gestori per conto dello Stato e che anche una parte delle materie prime industriali (programma M.D.A.P.) ha dovuto essere importata dall'A.R.A.R. in quanto fornita per le necessità della difesa, nel quadro degli accordi di sicurezza reciproca.

5. Che lo Stato, poi, si sia valso e si valga di Enti, che hanno ormai assunto nella vita del Paese una particolare fisionomia con una appropriata attrezzatura e, in pari tempo, hanno acquisito una particolare specifica competenza, pare conforme ad una buona prassi amministrativa, ma lo Stato stesso non poteva tardare oltre ad inquadrare, regolandola opportunamente, la gestione degli Enti stessi, dando sanatoria per il passato e disponendo per l'avvenire con le norme sottoposte ad esame.

6. La prima parte del provvedimento, infatti, autorizza il Governo ad effettuare gli acquisti straordinari e quelli delle merci che si riterrà opportuno acquistare in base agli accordi internazionali, la seconda parte considera fatte per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni finora fatte per disposizione del Governo.

In merito alla prima parte, è da rilevare che trattandosi di operazioni di carattere commerciale che richiedono prontezza di decisione e adempimenti rapidi, è apparso indispensabile disporre che le operazioni stesse siano eseguite con le facilitazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Onde evitare aggravi derivanti da interessi passivi in dipendenza di finanziamenti fatti agli enti gestori da istituti di credito, è prevista la possibilità di un intervento dello Stato nel senso ed alle condizioni previste dall'articolo 6.

Poichè non è possibile prevedere, sin d'ora, se dalle operazioni autorizzate in base al presente provvedimento deriveranno allo Stato degli oneri, nè tanto meno prevedere l'entità di essi, non si è ritenuto necessario indicare ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione le

fonti con le quali dovrebbe farsi fronte agli oneri suddetti.

È sembrato sufficiente rimettere lo stanziamento in bilancio delle somme eventualmente occorrenti, ad una legge successiva la quale dovrà indicare i mezzi di copertura degli oneri stessi (articolo 10).

7. Per quanto concerne la seconda parte del provvedimento, quella cioè che considera avvenute per conto dello Stato le operazioni fin qui eseguite, pare opportuno dare qualche notizia e svolgere qualche considerazione in ordine:

a) agli acquisti di Stato finora fatti;

b) all'operato degli Enti gestori in genere;

e, inoltre, accenare in specifico, all'autorizzazione di lire 15 miliardi all'A.R.A.R. di cui all'articolo 16.

Circa il comma *a*) occorre ricordare lo svolgimento dei seguenti programmi:

I. « Interim-Aid ».
II. E.R.P.-M.S.A.
III. Acquisti straordinari.

Ecco, in appresso, gli accertamenti che lo scrivente ha potuto fare.

I. – PROGRAMMA « INTERIM-AID » di cui all'Accordo stipulato fra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America, ratificato e reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

Si ricorda che, ai termini del suddetto Accordo, le merci sono state fornite gratuitamente dal Governo degli Stati Uniti, ma che il Governo italiano era tenuto alla costituzione del «Fondo lire», da utilizzarsi per l'attuazione di programmi inerenti alla ricostruzione del Paese e per un controvalore pari al costo in dollari delle merci stesse.

Le perdite subìte dalle gestioni statali sono, quindi, costituite dalla differenza tra l'importo accreditato come sopra al « Fondo lire » ed il ricavato netto dell'alienazione delle merci importate dagli enti gestori per conto dello Stato.

Premesso che le merci di cui al suddetto programma sono state alienate nel primo semestre del 1948, si precisa:

a) che la perdita di lire 30 miliardi circa subìta dalla gestione cereali affidata alla Federconsorzi è dovuta al prezzo politico del pane e della pasta;

b) che la perdita di lire 4 miliardi circa subìta dalla gestione alimentari e sementi affidata alla stessa Federconsorzi è dovuta al fatto che trattavasi di merci poco richieste sul mercato, così che i prezzi di costo sono risultati superiori ai realizzi (soya, farina di mais, carne in scatola, fagioli e polvere d'uovo);

c) che la perdita di lire 6 miliardi circa subìta dalla gestione E.A.C. per il carbone è dovuta al prezzo politico allora vigente per tale combustibile.

Ecco riassunta, in proposito, la situazione:

AIUTI « INTERIM-AID » - GESTIONI STATALI

Situazione al 31 ottobre 1953.

(*Valori in milioni di lire*)

ENTE GESTORE	Prodotti importati	Importo in dollari notificato (1)	Controvalore in lire accreditato al fondo lire	Ricavo al netto delle spese o rimborso in valuta	Utile (+) Perdita (—) Per il Tesoro
Federconsorzi	Cereali	83.746.034,71	48.154	18.003	— 30.151
Federconsorzi	Alimentari e sementi	12.370.695,88	7.113	3.023	— 4.090
Federconsorzi	Pasta e orzo . .	10.264.976,40	5.903	5.869	— 34
Società Produttori zucchero.	Zucchero greggio	6.074.818,94	3.493	4.607	+ 1.114
E.A.C.	Carbone	40.814.521,13	23.434	17.433	— 6.001
Comitato Italiano Petroli .	Petroli	14.928.670,74	8.580	8.531	— 49
A.C.I.S.	Medicinali . . .	6.157.272,61	1.315	1.468	+ 153
I.C.E.	Agricoli	1.697.142,58	3.201	3.285	+ 84
	Totali . . .	176.054.132,99	101.193	62.219	— 38.974 (2)

(1) Prezzo di costo in dollari delle merci acquistate sul piano *Interim-Aid* e che è stato notificato dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano per l'accreditamento al Fondo Lire.

(2) Questo risultato è soggetto ad eventuali aggiustamenti peraltro di lieve entità, derivanti dalle operazioni di rendicontazione e chiusura.

II. – PROGRAMMI DI AIUTO E.R.P.-M.S.A. di cui all'Accordo di cooperazione economica concluso tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108. (Ancora in corso di svolgimento).

Si ricorda che, ai termini del suddetto Accordo di cooperazione economica ricorrono per il Governo italiano gli stessi obblighi di costituzione del « Fondo lire », di cui si è detto in relazione al programma « Interim-aid », le cui considerazioni si richiamano anche per quanto concerne il modo con cui vanno determinate le perdite subìte dagli enti gestori per le operazioni da essi effettuate per conto dello Stato.

Si espone di seguito una situazione relativa alle operazioni effettuate dai vari enti gestori, alla data del 31 dicembre 1954, avvertendo che i dati sono da considerarsi di larghissima approssimazione, trattandosi di gestioni ancora in corso (risultati definitivi non potranno essere accertati che alla chiusura delle gestioni).

In merito si precisa che le perdite finora accertate sono le seguenti:

lire 9,9 miliardi circa per il carbone, essendo stati i prezzi di vendita del carbone americano stabiliti in misura inferiore ai costi (gestione E.A.C.);

lire 2 miliardi circa per i prodotti industriali e vari (gestione A.R.A.R.).

Per le altre gestioni non sono state fino ad ora accertate perdite che, in ogni caso, non potranno essere che di scarsa entità.

AIUTI E.R.P.-M.S.A. - GESTIONI STATALI

Situazione al 31 dicembre 1954.

(*Valori in milioni di lire calcolati in via di larga approssimazione trattandosi di gestioni tuttora in corso*).

ENTE GESTORE	Prodotti Importati	Importo in dollari notificato (1)	Controvalore in lire accreditato al Fondo lire	Ricavo al netto delle spese o rimborso in valuta	Utile (+) Perdita (—) per il Tesoro
Federconsorzi	Cereali	210.000.000	126.290	126.290	—
E.A.C.	Carboni.	111.800.000	64.296	54.448	— 9.848
Comitato Italiano Petroli .	Petroli	21.300.000	12.248	12.248	—
ENDIMEA	Medicinali. . . .	10.200.000	6.120	6.120 (2)	—
A.R.A.R.	Industriali . . .	52.700.000	32.000	30.000 (3)	— 2.000
A.R.A.R.	Attrezzature per amministrazioni statali	8.850.000	5.531	5.531 (4)	—
A.R.A.R.	M.D.A.P. . . .	35.800.000	22.375	22.375	—
	Totali . . .	450.650.000	268.860	257.012	— 11.848

(1) Prezzo di costo in dollari delle merci acquistate sui piani E.R.P. M.S.A. e che è stato notificato dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano per l'accreditamento al Fondo Lire.

(2) Ricavo netto delle alienazioni mil. 5.353 più mil. 767 che si presume potranno ricavarsi dalle giacenze esistenti.

(3) Ricavo netto delle alienazioni mil. 28.600 più mil. 1.400 che si presume potranno ricavarsi dalle giacenze esistenti.

(4) Spesa da regolare a carico del bilancio dello Stato.

III. – ACQUISTI STRAORDINARI. — Gli avvenimenti della Corea dell'estate del 1950, hanno fatto sorgere la necessità di effettuare degli acquisti straordinari, sia per la costituzione di scorte e sia per l'approvvigionamento del Paese, acquisti, questi, che raggiunsero la loro punta massima nel primo semestre del 1951 e che sono andati nei mesi successivi gradatamente contraendosi.

Date le condizioni in cui si è dovuto acquistare, era facile prevedere che le operazioni, a meno che non si fosse realizzata la deprecata minaccia della guerra, si sarebbero chiuse in perdita. A causa delle condizioni sopracennate e per le esigenze che imposero gli acquisti, è evidente che soltanto lo Stato poteva operare.

Qualche buon risultato si è conseguito; i prezzi sono stati contenuti tanto che in Italia non si sono avute quelle punte di prezzi verificatesi in altri Paesi dopo il giugno del 1950 ed il Governo ha avuto la possibilità di controllare il mercato, evitando realizzi ingiustificati data la tendenza alla formazione di scorte.

Detti acquisti possono distinguersi, come già detto in:

acquisti per scorte obbligatorie di cui alle leggi 30 agosto 1951, n. 950 e 21 marzo 1953, n. 203;

acquisti per il normale approvvigionamento civile.

ACQUISTI PER SCORTE OBBLIGATORIE. — Con i finanziamenti previsti dalle suddette leggi sono stati eseguiti gli acquisti per scorte ormai conclusi, eccezion fatta di quelli relativi alle attrezzature e macchinari per le amministrazioni statali di cui al provvedimento recentemente approvato dal Senato ed ora passato alla Camera dei deputati.

La loro entità (in miliardi di lire) è riassunta nel seguente prospetto:

Scorte acquistate:		
grano (Gestione Federconsorzi)	37,6	
olii alimentari (Gestione Federconcorzi)	10,–	
carbone (Gestione Ferrovie Stato)	4,6	
materie prime industriali (Gestione A.R.A.R.) rame elettrolitico e blister, juta, stagno, gomma, wolframite, ecc.	54,2	
		106,4
A tale importo vanno aggiunte le seguenti somme:		
scorte autorizzate, ma non costituite, e precisamente:		
cereali (Gestione Federconsorzi)	16,3	
materie prime industriali (Gestione A.R.A.R.)	21,3	
		37,6
acquisti di macchinari da cedersi in uso ad amministrazioni statali, ecc. (in corso) (Gestione A.R.A.R.)		6,–
		150,–

Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 agosto 1951, n. 950, nella riunione del 20 giugno 1953 ha fissato al 31 dicembre 1955 la data a partire dalla quale, non essendo più necessaria la conservazione delle scorte costituite, potrà disporsi la loro alienazione — salvo le seguenti eccezioni — stabilendo, peraltro, che si possa fare luogo a vendite anche prima di tale data, qualora esigenze di carattere tecnico ed economico lo richiedano:

scorte di carbone da trasferirsi alle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1953;

scorte di juta da alienarsi gradualmente a decorrere dal 1° giugno 1953;

scorte di frumento a decorrere dal 1° luglio 1955;

scorte di olii alimentari a decorrere dal 1° ottobre 1954.

Il costo di dette scorte aumenta in dipendenza delle spese di magazzinaggio, finanziamento, ecc., e non è possibile determinare l'utile e la perdita che potrebbero derivare al bilancio dello Stato dalla loro vendita tolto che per poche merci, mentre per le altre si possono avere solo dati indicativi.

Alcune scorte (ad esempio il carbone e parte della juta) sono state alienate.

Tenendo però conto dell'attuale condizione di mercato, e ove fosse possibile vendere oggi, le perdite sarebbero presumibilmente le seguenti:

Grano (Gestione Federconsorzi). — Gli acquisti per scorte rientrano nella gestione generale del grano regolata dalla legge n. 169 del 1948. La scorta di grano acquistata nella campagna 1951-52 per l'importo complessivo di miliardi 37,6 viene esitata, come dianzi detto, a cominciare dal 1° luglio 1955.

Olio (Gestione Federconsorzi). — Per l'olio di semi destinato a scorte (quintali 339.000 espresso in olio raffinato) si presume, tenendo conto dei prezzi attualmente correnti, una perdita di circa 8 miliardi (oltre quella relativa al raffinato che non costituisce scorta), importo questo che molto probabilmente potrà aumentare per effetto delle spese di deposito e per

il continuo peggioramento delle caratteristiche merceologiche.

Carbone (Gestione Ferrovie dello Stato). — Per tonnellate 394.088 acquistate, la spesa complessiva cif al 30 giugno 1953 ammonta a lire 5.475.000.000 (di cui 4,6 miliardi finanziati dall'Ufficio italiano dei cambi e lire 875 milioni per noli pagati in lire o con dollari E.R.P.). A questo costo sono da aggiungere le spese di scarico, di nazionalizzazione, e le spese di trasporto interno, di esercizio delle scorte e generali sostenute dalle Ferrovie dello Stato.

Da parte del Consiglio dei ministri è stato stabilito il graduale assorbimento delle scorte suddette dalle stesse Ferrovie dello Stato a partire dal 1° luglio 1953, come sopra si è detto.

Tale assorbimento — alla condizione cif — è avvenuto con un ritmo di 10.000 tonn.-mese fino a tutto il 1954 e di 30.000 tonn.-mese dal 1° gennaio 1955 in base ai prezzi ufficiali cif, in vigore, mese per mese, in base ai listini del Comitato interministeriale dei prezzi per i carboni americani. L'ultima quota sarà assorbita nel luglio 1955.

In relazione alla condizione cif di cessione le spese per la discarica, nazionalizzazione, ecc. sono naturalmente rimaste a carico delle Ferrovie.

Dei 4,6 miliardi di lire finanziati con la legge n. 950 per gli acquisti del suddetto carbone il Tesoro ha ricavato attraverso la cessione alle Ferrovie — come già detto in base ai prezzi cif ufficiali correnti nei singoli mesi di assorbimento — lire 2,6 miliardi (arrot.) per cui per dette scorte si ha una perdita di lire 2 miliardi.

Tale perdita, peraltro, a suo tempo prevista, è dovuta alla circostanza che gli acquisti del carbone di scorta ed i noleggi sono avvenuti in condizioni di mercato sfavorevolissime, in dipendenza delle gravi perturbazioni prodotte dagli avvenimenti internazionali dell'epoca (in particolare elevatissimi noli per la forte necessità di piroscafi per i trasporti in Corea) e dal riversarsi negli Stati Uniti di una eccezionale massa di richiesta di carbone da parte dei vari Paesi che, come l'Italia, provvedevano a costituire con urgenza scorte di emergenza.

Materie prime industriali (Gestione A.R. A.R.) — Come già accennato, sono state costituite scorte di rame elettrolitico e blister, di stagno, gomma, juta, ecc., attualmente giacenti nei magazzini.

Nel 1952 e negli anni successivi i mercati internazionali hanno subìto una forte flessione.

Infatti la gomma da denari 45 la libbra cif a denari 28 circa; il rame elettrolitico e blister da cents 45 circa la libbra cif a cents 36; la juta Lst. 118 la tonnellata cif a Lst. 94.

In complesso la perdita che potrebbe derivare al bilancio dello Stato, perdurando l'attuale situazione di mercato, oscillerebbe intorno a 10 miliardi di lire.

ACQUISTI PER APPROVVIGIONAMENTO CIVILE. — Trattasi di acquisti effettuati per soddisfare le esigenze civili, prescindendo dalle scorte e che, come già detto, hano raggiunto la loro punta massima nel primo semestre del 1951, contraendosi man mano successivamente, tanto che è da prevedere che solo pochi acquisti e per modesti importi saranno ancora effettuati.

SETTORE ALIMENTARE. — Per il settore alimentare venne provveduto all'acquisto delle derrate per le quali si riassumono i presunti risultati di gestione avvertendo che, tutta la merce sottoindicata è ormai quasi venduta.

(*In miliardi di lire*)

MERCI	Costi	Ricavi	Esito
Olio semi (Gestione Federconsorzi)	22,6	12,6	— 10
Zucchero (Gestione Societa Produttori Zuccheri)	11,5	7,3	— 4,2
Carne congelata (Gestione I.C.A.S.T.A.)	8,8	9,4	+ 0,6
Burro (Gestione I.C.A.S.T.A.)	5,6	5,3	— 0,3
Granturco (Gestione Federconsorzi)	11,08	11,14	+ 0,06

SETTORE INDUSTRIALE (Gestione A.R.A.R.). — Sono stati acquistati nel periodo agosto 1950-dicembre 1951 materie prime varie (piombo, sego, copra, trementina, colofonia, lana, ecc.) per l'importo complessivo di circa 22 miliardi, di cui miliardi 11,5 per la lana e miliardi 10,5 per le altre materie prime.

La lana è stata venduta e la gestione relativa si è chiusa con un utile di lire 125 milioni.

Delle altre materie prime acquistate come già detto per miliardi 10,5 sono state finora alienate in tutto o in parte le materie grasse e resinose (sego, copra, olio di lino, trementina e colofonia) con una perdita di 4,5 miliardi di lire circa.

È rimasta giacente la sola partita di piombo il cui costo cif è di 1,4 miliardi e che, ove perduri l'attuale situazione di mercato, potrà essere alienata senza alcuna perdita.

8. Esaurita la trattazione relativa agli acquisti di Stato finora fatti (comma *a*) del n. 7) resta ora da dire qualche cosa circa l'operato degli enti gestori (comma *b*) del n. 7).

Tenuta presente la situazione in cui si trovava l'Italia, dopo la guerra, in ogni settore della vita nazionale, da quello dei rapporti con gli Alleati, alla carenza della Pubblica amministrazione, alla deficienza dei trasporti, ecc., bisogna convenire che tali enti hanno bene svolto il compito loro affidato, in mezzo ad innumerevoli difficoltà, nel superiore interesse del Paese. Man mano, poi, che ha progredito la riorganizzazione della cosa pubblica, i controlli preventivi ed i rendiconti sono tornati alla normalità ed ora gli enti sono in sede di rendicontazione, attraverso i Dicasteri interessati, per il discarico finale presso la Corte dei conti.

Comunque, per quanto concerte l'operato dei singoli Enti, il Parlamento è stato sempre reso edotto e, del resto, vengono periodicamente edite delle relazioni degli Enti stessi, con notizie e dati aggiornati.

È altresì, da ricordare, che in parte questi Enti tuttora vivono ed operano come la A.R.A.R., la Federconsorzi, ecc. altri hanno cessato la loro attività come il C.I.P., l'Ente approvvigionamento carboni, ecc., di altri, ancora, come l'Endimea diremo in appresso.

9. Come si è detto sopra al n. 7, un particolare accenno merita l'articolo 16 del disegno di legge che prevede la possibilità di anticipazioni all'A.R.A.R., fino a 15 miliardi. Al riguardo occorre precisare:

a) le anticipazioni di cui sopra non rappresenteranno in nessun caso un nuovo esborso dello Stato, in quanto provenienti esclusivamente dai ricavi della gestione residuati;

b) le anticipazioni stesse sono destinate, a copertura di spese vive di gestione già fatte o comunque impegnate, in relazione ad operazioni finora effettuate ai sensi delle leggi 30 agosto 1951, n. 590 e 21 marzo 1953, n. 203, nonchè per gli acquisti di materiali non destinati a scorta intangibile.

Infatti l'A.R.A.R. ha già pagato, o impegnato, a fronte dei predetti 15 miliardi teorici:

a) circa lire 3.600.000.000 spesi per dazi o spese accessorie (scarico, trasporto, noli in lire, magazizni, ecc.) su materie prime essenziali già importate;

b) circa lire 1.200.000.000 per impegni maturati e da pagare per spese accessorie (c.s.) di importazioni già avvenute;

c) circa lire 1.600.000.000 spesi per acquisti diretti di materiali fuori scorta;

d) l'importo allo stato attuale non determinabile, delle future spese di gestione di tutti i materiali oggi di scorta, finchè resteranno giacenti.

Il totale delle somme che si debbono già considerare erogate e impegnate per operazioni compiute, ammonta, pertanto, a circa lire 6,4 miliardi, oltre quelle di cui al punto *d*).

Si deve, peraltro, precisare che la quota di 15 miliardi è, come già detto, teorica e si può prevedere che, liquidate tutte le pendenze relative alla cessione dei residuati di guerra (pagamenti dei debiti e riscossione dei crediti) e provveduto anche all'alienazione dei modesti quantitativi di materiali tuttora giacenti, la disponibilità della gestione A.R.A.R. che dovrebbe affluire al Tesoro supererà i detti 15 miliardi di lire, che, ai sensi dell'articolo 16 del disegno di legge in esame, il Tesoro è autorizzato a concedere alla stessa A.R.A.R. a titolo di anticipazione per provvedere alle spese relative agli acquisti straordinari.

È però da considerare che tale importo rappresenta il limite massimo della suddetta anti-

cipazione e che pertanto esso potrà essere contenuto in relazione alle necessità che, avuto riguardo alla situazione attuale degli acquisti, sono da ritenersi notevolmente inferiori.

10. In merito all'articolo 14, occorre solo avvertire che molto si è discusso sull'opportunità o meno di sopprimere l'E.N.D.I.M.E.A., ma che l'argomento è superato in pratica perchè, ormai, la gestione dei medicinali da parte della stessa E.N.D.I.M.E.A. è ora di modesta entità e in via di esaurimento e non si vede proprio la necessità di mantenere in vita un Ente statale per la importazione di medicinali per conto dello Stato, necessità che si è invece manifestata nell'immediato periodo postbellico.

11. Per quanto concerne gli altri articoli del disegno di legge, finora non esaminati, non c'è che da osservare quanto segue:

a) la dizione « esercizio finanziario 1953-54 e 1954-55 », di cui rispettivamente agli articoli 1 e 10, va sostituita con la dizione: « esercizio finanziario 1955-56 »;

b) poichè come si è avvertito a pag. 8, la gestione carboni è praticamente chiusa, si propone di eliminare l'ultimo comma dell'articolo 17;

c) il riferimento al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, di cui all'articolo 18, dovrà essere eventualmente modificato se verrà approvato il disegno di legge n. 51 sull'« Assetto delle gestioni cerealicole », attualmente in sede di relazione in Aula.

CONCLUSIONI

Le notizie riportate e i dati esposti, sui quali ho ritenuto opportuno dilungarmi alquanto dimostrano che lo Stato ha avuto sempre la somma preoccupazione di non lasciare possibilmente mancare nulla al Paese uscito stremato dalla guerra, per sostentarlo dal punto di vista alimentare ed avviarlo rapidamente alla ripresa, rimandando ad epoca più propizia la regolamentazione giuridica della materia che forma oggetto del presente disegno di legge. Ora è venuto questo momento ed io invito il Senato, in nome della maggioranza della Commissione, a dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

SPAGNOLLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1953-54 il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonchè a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette.

Analoga facoltà viene riconosciuta per quanto concerne quelle merci che lo stesso Governo della Repubblica ritenesse opportuno acquisire avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione economica in data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 e di altri piani di cooperazione internazionale e per la durata degli Accordi medesimi.

Le operazioni di cui sopra sono disposte dalle Amministrazioni interessate d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero, nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 2.

È in facoltà delle Amministrazioni interessate stabilire, d'intesa col Ministero del tesoro, e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, che gli acquisti, la gestione e la vendita delle merci di cui all'articolo stesso siano affidati ad Enti pubblici e privati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e dalla legge 21 marzo 1953, n. 203.

Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato interministeriale avente il compito di autorizzare i singoli contratti di acquisto all'estero di generi alimen-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonchè a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

tari che l'Ente gestore può stipulare in esecuzione dell'incarico di cui al primo comma del presente articolo, qualora l'atto di incarico non disponga specificatamente in materia.

Detto Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero che lo presiede, da due funzionari del Ministero per il commercio con l'estero, nonchè da un funzionario per ciascuna delle seguenti amministrazioni ed organi: Ministero del tesoro, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, Alto Commissariato dell'alimentazione, Comitato interministeriale per la ricostruzione e Comitato interministeriale prezzi.

I membri del Comitato ed i loro eventuali sostituti sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero su designazione delle Amministrazioni ed organi interessati.

Con lo stesso decreto, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione, sarà regolato il funzionamento del Comitato medesimo.

Art. 3.

L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie.

Per l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte si provvede coi finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e dalla legge 21 marzo 1953, n. 203.

Art. 4.

Le merci acquistate all'estero ed importate a norma della presente legge non possono essere alienate senza l'autorizzazione dell'Amministrazione che ha disposto l'acquisto stesso, sentite le altre Amministrazioni interessate e nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Per le merci destinate alla costituzione di scorte restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Le merci soggette a disciplina di prezzo e a prezzo vincolato sono alienate ai prezzi ufficiali vigenti al tempo della distribuzione.

Le altre sono alienate ai prezzi, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni che hanno disposto l'acquisto di concerto con le altre interessate.

Art. 5.

L'Ente gestore è soggetto, per le operazioni effettuate, alla resa dei conti ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, d'intesa col Ministero del tesoro.

All'uopo è obbligato a tenere, per conto e nell'interesse dello Stato, la gestione separata da quelle relative ad ogni altra sua attività.

La gestione è, inoltre, soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione interessata e del Ministero del tesoro.

Salvo quanto disposto dal primo comma, alle gestioni autorizzate dalla presente legge non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 6.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli Enti gestori dovranno presentare alle amministrazioni interessate il rendiconto delle gestioni tenute per conto dello Stato.

In base ai rendiconti stessi potrà essere provveduto al finanziamento da parte dello Stato delle merci invendute nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti bancari in essere da non meno di sei mesi.

Le somme necessarie saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione ai mezzi di copertura che di volta in volta saranno reperiti.

I realizzi afferenti alle merci come sopra finanziate affluiranno al bilancio delle entrate dello Stato fino alla concorrenza dell'importo dei finanziamenti stessi.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.

Ove risulti una differenza passiva il relativo onere è assunto a carico dello Stato.

La liquidazione ed il pagamento della cennata differenza passiva vengono effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente articolo 5.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, può essere fissato anche in via forfettaria.

La relativa determinazione è adottata dal Ministero del tesoro, sentite le amministrazioni interessate e il Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente articolo 6, e prima della liquidazione definitiva, possono essere corrisposti acconti sulle eventuali differenze passive per le merci vendute nella misura massima del 50 per cento delle differenze stesse.

Gli acconti di cui al precedente comma sono pagati mediante mandati diretti a favore dell'Ente gestore, il quale, riscossa la somma, dovrà immediatamente, in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del tesoro, destinarla a scomputo dei finanziamenti ottenuti.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi fi-

Art. 10.

Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi fi-

nanziari 1954-55 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovrà anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 11.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti in applicazione dell'Accordo concluso col Governo degli Stati Uniti d'America il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febraio 1948, n. 153:

dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari;

dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

dall'Ente approvvigionamento carboni per i carboni;

dall'Istituto nazionale per il commercio estero per le merci interessanti l'agricoltura;

dalla Società produttori zucchero per lo zucchero.

Le norme del presente articolo si estendono anche alla gestione dei medicinali e materiali sanitari importati dall'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica in applicazione del predetto Accordo 3 gennaio 1948.

Art. 12.

Si intendono del pari condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia dai sottoindicati Enti per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948 e ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108:

dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, per i cereali e gli alimentari vari;

dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

nanziari 1955-56 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovrà anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

dalla gestione medicinali di importazione per conto dello Stato (E.N.D.I.M.E.A.), per i medicinali e materiali sanitari vari;

dall'Ente approvvigionamento carboni, per i carboni;

dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) — gestione speciale ERP — per le materie prime e prodotti vari, anche se acquistati dalla Delegazione tecnica italiana a Washington, oltre che per i macchinari e le attrezzature da acquistarsi dalle amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Art. 13.

S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:

a) le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Società a responsabilità limitata denominata « Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati » (E.N.D.I.M.E.A.);

b) le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli alleati e dall'A.R.A.R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda Alienazione Residuati A.R.A.R.

Il rapporto d'impiego e di lavoro e il trattamento giudidico ed economico del personale della E.N.D.I.M.E.A. e delle successive gestioni medicinali rimangono regolati, come già attualmente praticato, dalle norme che disciplinano l'impiego privato.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate per incarico del Governo italiano, confe-

Art. 15.

Identico.

rito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948 e 28 giugno 1948, rispettivamente approvati, ratificati con decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 153, e con la legge 4 agosto 1948, n. 1108:

Federazione italiana dei consorzi agrari, per il granoturco, olii o semi oleosi anche se acquistati in Italia ma provenienti dalle lavorazioni di materie prime o semilavorate importate dall'estero;

I.C.A.S.T.A. per la carne congelata e il burro;

Società produttori zucchero per lo zucchero;

Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per i prodotti industriali e materie prime;

Azienda delle Ferrovie dello Stato per i carboni.

Art. 16.

È autorizzata l'anticipazione di somme da parte del tesoro, nel limite massimo di lire 15 miliardi, per la costituzione presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) di un apposito fondo da utilizzarsi per gli acquisti di cui al primo comma del precedente articolo 1, oltre che per spese accessorie e di gestione delle merci medesime.

Tale fondo non potrà essere impiegato per l'acquisto delle scorte da finanziarsi ai sensi del decreto legislativo 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e della legge 21 marzo 1953, n. 203.

Le somministrazioni in dipendenza del precendente primo comma verranno effettuate in corrispondenza ed entro i limiti delle entrate che saranno acquisite al bilancio dello Stato col ricavato dalla vendita dei residuati di guerra di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1945, n. 683.

Al menzionato fondo saranno anche attribuite le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno prelevate dalla gestione A.R.A.R. — residuati di guerra — ed utilizzate dalle stessa A.R.A.R per ac-

Art. 16.

Identico.

quisto, spese accessorie e di gestione delle merci di cui al precedente articolo 15, provvedendosi alla relativa regolazione mediante mandato commutabile in quietanza di entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa, relativo alle anticipazioni di cui sopra.

Le somme anticipate dal Tesoro per la costituzione del fondo di cui al presente articolo dovranno essere recuperate dal Tesoro medesimo con i ricavi che saranno realizzati con la vendita delle merci acquistate col fondo stesso e delle scorte, fino a concorrenza, per queste ultime, delle spese sostenute a carico del fondo medesimo.

I ricavi di cui al precedente comma potranno, peraltro, nel corso della gestione, affluire al fondo per essere reimpiegati in ulteriori acquisti.

Il Ministero del tesoro potrà, con propri decreti, disporre la riduzione o la restituzione parziale od integrale della cennata anticipazione anche durante il corso della gestione e tale restituzione dovrà, in ogni caso, effettuarsi con la chiusura della gestione medesima o nel termine che potrà essere stabilito dal Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del presente articolo, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54, ed in quelli dei successivi esercizi.

Art. 17.

Per le merci di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 gli Enti gestori sono tenuti alla presentazione dei rendiconti con le norme di cui all'articolo 5, 1° comma.

Le relative gestioni si svolgono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge in quanto applicabili.

Alla vendita delle merci di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si provvederà d'intesa fra le amministrazioni interessate, nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Per quanto riguarda la gestione tenuta dalle Ferrovie dello Stato sarà provveduto con separate disposizioni legislative.

Art. 17.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 18.	Art. 18.
Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla panipastificazione effettuate e da effettuare per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari al di fuori degli accordi 3 gennaio 1948, approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 e 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, restano ferme le disposizioni emanate con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.	*Identico.*